



17362-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano - Presidente -
Anna Criscuolo
Emilia Anna Giordano
Martino Rosati - Relatore -
Pietro Silvestri

Sent. n. sez. 575
UP - 13/04/2021
R.G.N. 3755/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
nel procedimento a carico di
(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 10/11/2020 del Tribunale di Napoli;

letti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sost. Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni dell'avv. (omissis) , in difesa di (omissis), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna con ricorso immediato la sentenza di quel Tribunale del 10 novembre 2020, che ha assolto (omissis) dall'imputazione di evasione dagli arresti domiciliari, ritenendolo non punibile, in ragione della particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-*bis*, cod. pen..

Evidenzia l'autorità ricorrente che (omissis), con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 29 ottobre 2010, è stato dichiarato delinquente abituale: condizione, quest'ultima, che preclude l'applicabilità di tale causa di non punibilità, secondo quanto espressamente disposto dal comma terzo del citato art. 131-*bis*.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza con rinvio.

3. Ha depositato memoria e separate conclusioni scritte la difesa dell'imputato, chiedendo di rigettare il ricorso e richiamando alle considerazioni della sentenza impugnata, con riferimento sia alla tenuità dell'offesa che alla non abitualità del fatto, con riferimento allo specifico di tipo di reato in considerazione.

4. La sentenza è incorsa nella denunciata violazione di legge e dev'essere, perciò, annullata, con rinvio al giudice competente per l'appello, a norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen..

L'art. 131-*bis*, cit., infatti, al primo comma, non consente di escludere la punibilità del reo quando il suo comportamento sia abituale e, al successivo terzo comma, testualmente stabilisce che «*il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale*», senza alcuno spazio per valutazioni discrezionali da parte del giudice.

Né alcun rilievo può avere la circostanza per cui la dichiarazione di abitualità nel reato sia stata fondata – come assume la difesa – su condotte delittuose di diversa indole rispetto a quella oggetto di giudizio. La dichiarazione di abitualità nel delitto ritenuta dal giudice – secondo quanto dispone l'art. 103, cod. pen. – prescinde, infatti, dall'identità d'indole dei reati che la giustificano e, peraltro, l'art. 131-*bis*, cit., indica anche tale identità quale presupposto ostativo alla declaratoria di non punibilità, autonomo ed alternativo rispetto all'anzidetto stato soggettivo del reo: da ciò dovendosi logicamente desumere che questa condizione ostativa ulteriore non sia necessaria per il delinquente abituale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.


Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente


Pierluigi Di Stefano



Depositato in Cancelleria



5/5/21

Dott.ssa  Rita Grazia Musumeci